



# Newsletter Confcooperative Veneto

## Amministrazione del personale

### n. 18/2021

#### Sommario

Obbligo di Green Pass per i lavoratori della scuola. Criticità interpretative sull'applicazione. ....	2
Quarantena da contatto e tutela dei lavoratori fragili. Criticità legate al trattamento economico. ....	3
INPS, INAIL e ClicLavoro Veneto: da ottobre richiesti SPID, CIE o CNS per accedere servizi online .....	3
Ccnl cooperative di trasformazione agroalimentare. Minimi retributivi da settembre 2021.....	4
INPS. Esonero contributi imprese delle filiere agricole: nuove domande con scadenza 30 settembre 2021 ..	4
Ministero degli Esteri. Le misure che regolano l'ingresso in Italia dal 31 agosto al 25 ottobre 2021.....	5
Green pass e controlli dell'Agenzia delle dogane .....	6
Piani aziendali di spostamento sostenibile casa-lavoro: adottate le linee guida.....	6
Giurisprudenza del lavoro.....	6
Scadenze del mese di settembre 2021 .....	7

# Obbligo di Green Pass per i lavoratori della scuola. Criticità interpretative sull'applicazione.

Ministero dell'Istruzione. Note tecniche del 13 agosto e del 30 agosto 2021. Conferenza di servizio con i dirigenti scolastici del 31 agosto 2021.

*Nonostante sia passato un mese dalla pubblicazione del Decreto Legge n.111/2021 che stabilisce l'obbligo del Green Pass per il personale della scuola, permangono ancora molte criticità interpretative sulle modalità di applicazione delle misure con notevoli riflessi anche sui servizi delle cooperative.*

Con le Note Tecniche del 13 agosto e del 30 agosto il Ministero dell'Istruzione ha cercato di chiarire le modalità con cui dare luogo ai controlli sul possesso del Green Pass da parte del personale della scuola tenuto conto che l'obbligo di verifica è in vigore dal 1° settembre e che in questi giorni i calendari delle regioni prevedono l'apertura dell'anno scolastico.

Nella Nota del 13 agosto in Miur specifica che "..., considerate le finalità, le disposizioni recate dal decreto-legge n. 111/2021 riguardano le istituzioni scolastiche statali, paritarie e non paritarie, compresi i CPIA nonché, in termini generali, i servizi educativi 0-3."

In base a questo provvedimento si ritiene che l'obbligo di possesso ed esibizione di Green Pass si estenda a tutto il personale di:

- Servizi educativi per l'infanzia 0-36 mesi;
- Scuole dell'infanzia 3-6 anni (anche se permane qualche dubbio);
- Scuole primarie
- Scuole secondaria di primo e secondo grado

Ulteriori indicazioni operative sono state date dal Ministro dell'istruzione Patrizio Bianchi durante la Conferenza di servizio con i dirigenti scolastici il 30 agosto scorso. Un passaggio significativo era legato all'obbligo di Green Pass per i cosiddetti lavoratori esterni. È stato chiarito che, per ora, tale obbligo non è previsto dal Decreto Legge 111.

Da notare che qualche regione (ad esempio la Campania) ha invece già esteso anche agli esterni l'obbligo di possesso ed esibizione del certificato verde.

Sarebbe tuttavia in uscita un nuovo DPCM sul green pass che, nel fare chiarezza sui controlli delle certificazioni verdi Covid-19 a scuola, ne estenderà l'obbligatorietà a tutti gli operatori extra scolastico, personale delle mense, assistenti degli alunni con disabilità, addetti all'accoglienza e ai servizi di assistenza allo studio dopo-scuola.

Non è da escludere che, qualora il provvedimento del Governo tardasse, i singoli dirigenti scolastici adottino protocolli anticontagio che impongano controlli a tutto il personale che accede alla struttura scolastica compresi i citati operatori extra scolastici. In queste situazioni potranno generarsi criticità nella gestione di quei lavoratori che non vengono ammessi ma che sono alle dipendenze di un datore di lavoro esterno, quale, ad esempio, la cooperativa.

Sarà, quindi, opportuno attivare il proprio RSPP e il medico competente, per una valutazione di idoneità e, in caso di stop rispetto ai servizi scolastici, adibire temporaneamente il lavoratore a mansioni compatibili o, in alternativa, concordare con quest'ultimo il ricorso a forme di congedo.

# Quarantena da contatto e tutela dei lavoratori fragili. Criticità legate al trattamento economico.

---

INPS. Messaggio n. 2842 del 6 agosto 2021

*Come indicato nella Newsletter AP n. 17/2021 con il messaggio del 6 agosto scorso, l'INPS ha precisato che non risultano disponibili risorse finanziarie per la tutela dei periodi di quarantena COVID-19 con sorveglianza attiva e delle assenze dei lavoratori fragili impossibilitati a svolgere il lavoro in modalità agile.*

## **La situazione**

Rispetto ai periodi di quarantena, il Parlamento finora non ha previsto, per l'anno 2021, appositi stanziamenti. Pertanto, salvo eventuali interventi normativi, l'Istituto non potrà riconoscere la tutela previdenziale per gli eventi riferiti all'anno 2021.

Per lavoratori fragili, considerato lo specifico stanziamento disposto per la loro tutela, la prestazione è riconosciuta per gli eventi fino al 30 giugno 2021, non essendo state previste nel frattempo ulteriori proroghe.

## **La posizione dei datori di lavoro**

Molto complicata risulta in questo momento la posizione dei datori di lavoro che a fronte delle certificazioni mediche pervenute finora hanno trattato gli eventi in esame, dal punto di vista normativo e, soprattutto dal punto di vista economico, come assenze per malattia.

Da parte loro, infatti, le aziende non entrano nel merito della causa che ha comportato l'emissione del certificato medico **ma devono prenderne atto e gestire di conseguenza l'evento indennizzandolo anche per la parte a carico dell'Istituto previdenziale.**

Questa sembra l'unica strada percorribile anche per la **mensilità di agosto** in attesa che il legislatore intervenga disponendo le necessarie risorse a copertura delle tutele in esame, anche per l'intero anno 2021, al fine di evitare criticità per le aziende nella gestione dei certificati medici emessi a copertura dei suddetti periodi di assenza da parte dei lavoratori coinvolti.

In caso contrario si determinerebbe la necessità di un successivo recupero dell'indennità anticipata al lavoratore con conseguente restituzione all'INPS.

## **Le aspettative**

Il Ministro del Lavoro, Orlando, durante un intervento pubblico a fine agosto intendendo rassicurare le aziende private ha espresso piena disponibilità a risolvere il problema. Non si esclude, quindi, che il Governo vari un nuovo decreto per rifinanziare le misure a tutela di questi lavoratori.

# INPS, INAIL e ClicLavoro Veneto: da ottobre richiedi SPID, CIE o CNS per accedere servizi online

---

Veneto Lavoro. Notizia sul sito internet – INPS. Circolare n° 127 del 12-08-2021 – INAIL. Sito Internet

*Dal 1° ottobre l'accesso ai servizi online di INAIL, INPS e ClicLavoro Veneto sarà possibile solo tramite Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID), Carta d'Identità Elettronica (CIE), Carta Nazionale dei Servizi (CNS).*

**ClicLavoro Veneto** ricorda che, per accedere alle applicazioni rivolte ad aziende ed enti pubblici e privati (ricordiamo tra queste **le comunicazioni obbligatorie** dei datori di lavoro), è necessario sottoscrivere anche uno specifico Accordo di Servizio con Veneto Lavoro, come descritto alla pagina [www.cliclavoroveneto.it/accordo-servizio](http://www.cliclavoroveneto.it/accordo-servizio).

Conseguentemente **dal 1° ottobre 2021** le credenziali di ClicLavoro Veneto e il PIN di INAIL e INPS **non saranno più attive.**

## Ccnl cooperative di trasformazione agroalimentare. Minimi retributivi da settembre 2021

Accordo di Rinnovo 2 dicembre 2020 – art. 45

*Come previsto dall'accordo per il rinnovo del contratto nazionale per i lavoratori dipendenti da aziende cooperative di trasformazione di prodotti agricoli e zootecnici e lavorazione prodotti alimentari dal 1° settembre decorre la seconda tranche di aumento delle retribuzioni.*

Nella tabella sottostante sono riepilogati i trattamenti retributivi aggiornati al **1° settembre 2021**.

Livelli	Minimo	Contingenza	E.D.R.	Altri elementi (*)	Totale
1 A	2.407,02	545,72	10,33	120,00	3.083,07
1	2.093,03	538,70	10,33	90,00	2.732,06
2	1.726,78	530,51	10,33		2.267,62
3 A	1.517,47	525,83	10,33		2.053,63
3	1.360,52	522,32	10,33		1.893,17
4	1.255,83	519,99	10,33		1.786,15
r	1.151,20	517,65	10,33		1.679,18
6	1.046,55	515,31	10,33		1.572,19
Viaggiatori e Piazzisti 1 <sup>a</sup>	1.726,78	530,51	10,33		2.267,62
Viaggiatori e Piazzisti 2 <sup>a</sup>	1.360,52	522,32	10,33		1.893,17

### Note

- Livello 1 A: indennità di funzione (solo per i Quadri) (€ 120,00);
- Livello 1: indennità di funzione (solo per i Quadri) (€ 90,00).
- Per tutti i livelli: EDR come da protocollo del 31.07.1992 (€ 10,33)
- **Premio per obiettivi** (art. 5 lett. A) del Ccnl): euro 24,55, liv. 1A; euro 21,34, liv. 1 euro 17,61, liv. 2; euro 15,47, liv. 3A; euro 13,87, liv. 3; euro 12,81, liv. 4; euro 11,74, liv. 5; euro 10,67, liv. 6

Si ricorda che la terza tranche (con incrementi analoghi) scatterà da gennaio 2022 mentre la quarta dovrà essere erogata con le retribuzioni del mese di gennaio 2023.

## INPS. Esonero contributi imprese delle filiere agricole: nuove domande con scadenza 30 settembre 2021

INPS. Circolare 31 agosto 2021, n. 130

*Con la circolare n.130 l'Istituto informa che nel "Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo)" è **disponibile il nuovo modulo**, che è stato semplificato, per la **presentazione delle domande di accesso all'esonero**. Le domande possono essere presentate **entro il 30 settembre 2021**.*

Si ricorderà che, l'INPS (con la circolare 12 aprile 2021, n. 57) aveva già fornito le informazioni su requisiti e modalità di accesso all'esonero straordinario della quota di contribuzione dovuta, **per il periodo dal 1° gennaio al 30 giugno 2020**, dai datori di lavoro delle imprese appartenenti alle filiere agrituristiche, apistiche, brassicole, cerealicole, florovivaistiche, vitivinicole, nonché dell'allevamento, dell'ippicoltura, della pesca e dell'acquacoltura. Tuttavia con il messaggio 7

maggio 2021, n. 1850 erano state poi annunciati la sospensione del modulo per l'accesso al beneficio, introdotto per far fronte all'emergenza sanitaria da Covid-19, e il differimento del termine per la presentazione delle domande.

L'INPS, con la [Circolare numero 130 del 31-08-2021](#) riattiva il proprio portale consentendo di **presentare la domanda entro il 30 settembre 2021**. L'Istituto inoltre precisa che domande presentate utilizzando il modulo precedente sono comunque valide per accedere all'esonero. Non è quindi necessario presentare una nuova domanda.

**NOTA BENE.** Non risultano invece sbloccate le modalità per poter richiedere gli esoneri contributivi previsti dal D.L. Ristori (novembre, dicembre e gennaio 2021) e dal D.L. Sostegni Bis (febbraio 2021) per i quali l'INPS con il Messaggio n. 2263 dell'11 giugno 2021 ha comunicato la temporanea sospensione e il rinvio della scadenza.

## Ministero degli Esteri. Le misure che regolano l'ingresso in Italia dal 31 agosto al 25 ottobre 2021

---

Ministero degli Affari Esteri. Comunicato 30 agosto

*Il Ministero degli Affari Esteri ha pubblicato sul proprio sito internet, lunedì 30 agosto, un comunicato con il quale evidenzia l'aggiornamento delle misure che regolano l'ingresso in Italia da Paesi terzi, applicabili dal **31 agosto al 25 ottobre 2021**.*

Gli spostamenti da/per l'estero sono disciplinati da: [DPCM 2 marzo 2021](#), [Ordinanza 29 luglio 2021](#) e [Ordinanza 28 agosto 2021](#).

**Fino al 25 ottobre 2021**, rimangono in vigore misure restrittive speciali per [Brasile, India, Bangladesh e Sri Lanka](#).

La normativa italiana individua 5 elenchi di Paesi a cui si applicano misure differenti, più alcuni Paesi sottoposti a misure speciali (cliccare sulla lettera per consultare la norma):

**A** – San Marino, Città del Vaticano

**B** – Stati e territori a basso rischio epidemiologico, che verranno individuati con apposita Ordinanza, tra quelli di cui all'elenco C. Al momento, nessuno Stato è in questo elenco.

**C** – Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca (incluse isole Faer Oer e Groenlandia), Estonia, Finlandia, Francia (inclusi Guadalupa, Martinica, Guyana, Riunione, Mayotte ed esclusi altri territori situati al di fuori del continente europeo), Germania, Grecia, Irlanda, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi (esclusi territori situati al di fuori del continente europeo), Polonia, Portogallo (incluse Azzorre e Madeira), Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna (inclusi territori nel continente africano), Svezia, Ungheria, Islanda, Norvegia, Liechtenstein, Svizzera, Andorra, Principato di Monaco, Israele.

**D** – Albania, Arabia Saudita, Armenia, Australia, Azerbaigian, Bosnia ed Erzegovina, Brunei, Canada, Emirati Arabi Uniti, Giappone, Giordania, Libano, Kosovo, Moldavia, Montenegro, Nuova Zelanda, Qatar, Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (compresi Gibilterra, Isola di Man, Isole del Canale, basi britanniche nell'isola di Cipro), Repubblica di Corea, Repubblica di Macedonia del Nord, Serbia, Singapore, Stati Uniti d'America, Ucraina, Taiwan, Regioni Amministrative Speciali di Hong Kong e Macao

**E** – Resto del mondo: tutti gli Stati e territori non espressamente indicati in altro elenco.

Per i dettagli, si raccomanda di leggere con attenzione l'[Approfondimento](#) disponibile sul **sito Viaggiaresicuri** del Ministero degli Esteri.

## Green pass e controlli dell' Agenzia delle dogane

---

Determinazioni ADM nn. 304143 e 304789 del 18 agosto 2021

Con Determinazioni nn. 304143 e 304789 del 18 agosto 2021, l' Agenzia delle dogane e dei monopoli (ADM) fornisce chiarimenti in merito all' applicazione delle disposizioni sul green pass. L' Agenzia precisa che nel corso delle ordinarie attività di controllo doganale effettuate a vario titolo, nei luoghi ove insistono anche attività e servizi di cui all' art. 9 bis, comma 1, del DL n. 52/2021 (servizi di ristorazione svolti da qualsiasi esercizio per il consumo al tavolo, al chiuso e sale da gioco, sale scommesse, sale bingo e casino), i funzionari potranno procedere:

- alla verifica del possesso del green pass;
- a riscontrare l' osservanza dell' obbligo, in capo a titolari e gestori, di verificare il possesso da parte degli utenti di una delle certificazioni verdi Covid-19.

## Piani aziendali di spostamento sostenibile casa-lavoro: adottate le linee guida

---

Decreto dirigenziale n. 209 del 4 agosto 2021

*Con Decreto dirigenziale in esame sono state adottate le "Linee guida per la redazione e l' implementazione dei piani degli spostamenti casa-lavoro (PSCL)" di cui al Decreto interministeriale n. 179/2021 a cui saranno tenute le aziende di medio-grandi dimensioni.*

Il fine del PSCL è quello di ridurre il traffico veicolare privato e individuare misure utili ad orientare gli spostamenti casa-lavoro dei dipendenti verso forme di mobilità sostenibile, alternative all' uso individuale del veicolo privato a motore.

Le imprese e le pubbliche amministrazioni, con singole unità locali con più di 100 dipendenti ubicate in un capoluogo di Provincia o in un comune con oltre 50.000 abitanti, devono adottare tale PSCL entro il 31 dicembre di ciascun anno.

## Giurisprudenza del lavoro

---

### **Senza Dvr e con retribuzione sproporzionata al ribasso, scatta l' arresto**

Cassazione. Sentenza n. 28735 del 16 marzo 2021

Appare emblematico il caso affrontato dalla Cassazione, nella sentenza 28735/2021, riguardante il **reato di sfruttamento di lavoratori**. All' imputato è stato contestato il reato previsto dall' articolo 603-bis del Codice penale di sfruttamento del lavoro, per aver **occupato alcune persone approfittando del loro stato di bisogno**; ciò attraverso sia la reiterata corresponsione di **retribuzioni palesemente difformi dalle previsioni contrattuali** e comunque sproporzionate, sia mettendo in pericolo la loro incolumità in quanto sono risultate **violare le norme in materia di salute e di sicurezza sul lavoro**.

Secondo la Procura di Mantova che aveva chiesto il rinvio alla Cassazione dell' ordinanza del proprio Tribunale, la condizione del bisogno di taluni lavoratori era **dimostrata sia dalla clandestinità**, sia dal **trattamento economico che risultava palesemente sbilanciato rispetto all' orario di lavoro**. Inoltre la Procura evidenziava l' omessa predisposizione del documento di valutazione dei rischi (articoli 17, 28 e 29 del Dlgs 81/2008) e la nomina di un responsabile della sicurezza sul lavoro, ossia del Rspp (articoli 2, 17, 31, del Dlgs 81/2008); violazioni che sono evidentemente molto gravi, considerata la funzione

attribuita a tali adempimenti sui quali si modella tutta la sicurezza aziendale (ad esempio informazione, formazione, addestramento, sorveglianza sanitaria).

Ad avviso della Cassazione, quindi, andava **convalidato l'arresto del datore di lavoro** sussistendo lo **stato di flagranza** «sia con riferimento al trattamento economico parametrato all'orario di lavoro dei lavoratori, taluni dei quali clandestini, sia all'assenza di un documento di valutazione dei rischi».

### **Rifiuto di presentarsi in azienda prima della visita medica di idoneità: licenziamento legittimo**

Corte di Cassazione Sentenza n. 22819/2021

La Cassazione, ha ritenuto **legittimo il licenziamento** di una lavoratrice che si era **rifiutata di recarsi in azienda**, su invito del datore di lavoro, poiché **non** era stata **ancora** effettuata la **visita medica di idoneità** preventiva (requisito necessario per riprendere l'attività lavorativa in caso di assenza per motivi di salute superiore a 60 giorni continuativi). Va effettuata una **distinzione** tra la **ripresa** della prestazione **lavorativa**, che non può intervenire prima della visita medica, e l'**invito datoriale a presentarsi sul luogo di lavoro**, che non richiede il preventivo controllo medico sul permanere delle condizioni di idoneità, ed è proprio in tale fattispecie che ricade il caso in oggetto.

### **Condizioni per la legittimità del patto di non concorrenza**

Corte di Cassazione Ordinanza n. 23418 del 25 agosto 2021

La Cassazione ha chiarito che l'accertamento della validità del patto di non concorrenza può riguardare qualsiasi prestazione lavorativa che possa competere con le attività economiche svolte dal datore di lavoro e che il relativo corrispettivo **può essere erogato anche nel corso del rapporto di lavoro**. Inoltre, i giudici di ultima istanza hanno ritenuto ragionevole il sacrificio imposto poiché la **durata del vincolo** era **molto contenuta** e riguardava **un'estensione territoriale limitata solo ad alcune regioni**.

## Scadenze del mese di settembre 2021

---

### **GIOVEDÌ 16**

#### **Ritenute IRPEF mensili**

Versamento delle ritenute alla fonte operate dai datori di lavoro, sostituti d'imposta, sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, corrisposti nel mese di **agosto 2021**.

#### **Contributi INPS mensili**

Versamento dei contributi previdenziali, a favore della generalità dei lavoratori dipendenti, relativi alle retribuzioni maturate nel periodo di paga di **agosto 2021**.

#### **Contributi INPS gestione ex-ENPALS mensili**

Versamento dei contributi previdenziali a favore dei lavoratori dello spettacolo, relativi alle retribuzioni maturate nel periodo di paga di **agosto 2021**.

#### **Contributi INPS mensili Gestione separata**

Versamento alla Gestione separata dei contributi dovuti su compensi erogati nel mese di **agosto 2021** a collaboratori coordinati e continuativi e cariche sociali

#### **Addizionali Irpef**

Versamento delle addizionali regionale/comunale su redditi da lavoro dipendente (**luglio 2021**).

### **Contributi operai agricoli**

Ultimo giorno utile per effettuare il versamento dei contributi relativi agli operai agricoli occupati nel trimestre gennaio – marzo 2021.

## **GIOVEDÌ 23**

### **Ritenute fiscali in appalti e subappalti (art. 17-bis, D.Lgs. n. 241/1997)**

Obbligo di trasmissione delle ricevute del versamento delle ritenute operate ai propri lavoratori nel mese precedente oppure, se esentate, copia del certificato di regolarità fiscale

Sono obbligati gli **appaltatori** e **subappaltatori** di **appalti superiori a 200.000 euro annuo**.

Invio al committente o appaltatore (in caso di subappalto) delle deleghe del modelli F24, con l'elenco nominativo dei lavoratori impiegati nell'appalto, la misura delle retribuzioni corrisposte e il dettaglio delle ritenute operate.

## **GIOVEDÌ 30**

### **Assistenza fiscale. Modello 730/2021**

Ultimo giorno utile per la predisposizione e l'invio della dichiarazione dei redditi relativa all'anno 2020 con modello 730.

### **Cassa integrazione non covid – causale EONE**

Termine per presentare le domande di CIGO per eventi oggettivamente non evitabili verificatisi nel mese precedente non rientranti nella causale per l'emergenza Covid 19

### **Invio telematico del flusso UNIEMENS**

Denuncia mensile UNIEMENS dei **dati retributivi e contributivi** INPS per i lavoratori dipendenti relativi alle retribuzioni maturate nel periodo di paga di **agosto 2021**

### **Invio telematico del flusso UNIEMENS**

Denuncia mensile UNIEMENS dei **dati retributivi e contributivi** INPS per lavoratori parasubordinati iscritti alla Gestione separata (co.co.co., cariche sociali, lavoratori autonomi occasionali, incaricati della vendita a domicilio e associati in partecipazione) relativa ai compensi corrisposti nel mese di **agosto 2021**.

### **INPS Gestione EX-ENPALS - Denuncia contributiva unificata - Invio tramite Flusso UNIEMENS**

Ultimo giorno utile per la presentazione della denuncia mensile unificata delle somme dovute e versate, relative al mese di **agosto 2021**, a favore dei lavoratori dello spettacolo.

### **INPS Gestione agricoli – Denuncia contributiva unificata - Invio tramite Flusso UNIEMENS**

Ultimo giorno utile per presentare la denuncia mensile unificata relativa agli operai agricoli a tempo indeterminato, determinato e compartecipanti individuali, e loro retribuzioni, contenente i dati relativi al mese di **agosto 2021**.

### **Stampa Libro Unico**

Stampa del Libro unico relativamente alle variabili retributive del mese di **agosto 2021**.

### **Ritenute fiscali in appalti e subappalti – Invio della certificazione dell'Agenzia delle Entrate (DURF)**

Ultimo giorno utile per l'invio al committente o appaltatore (in caso di subappalto), da parte di imprese appaltatrici o subappaltatrici, della certificazione dell'Agenzia delle Entrate (DURF) che attesta la sussistenza dei requisiti di cui all'art. 17-bis, comma 5, lettera a) e b) del D.Lgs. n. 241/1997.